

## **DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 2006, n.189**

**Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute.**

### **IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'articolo 13, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché i commi 2 e 3 del medesimo articolo 13;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 47-bis, 47-ter e 47-quater del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, introdotti dall'articolo 11 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto, in particolare, l'articolo 47-bis del citato decreto legislativo n. 300 del 1999 ha istituito il Ministero della salute, identificandone le attribuzioni;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, recante regolamento di organizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, recante misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria;

Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 3, del predetto decreto-legge, che istituisce presso il Ministero della salute il Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti, articolato in tre uffici di livello dirigenziale generale, nel quale confluiscono, tra l'altro, la Direzione generale della sanità veterinaria e degli alimenti, il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali di cui all'articolo 1, comma 1, dello stesso decreto-legge, nonché il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare, con il compito di provvedere alla riorganizzazione delle attività attribuite a detto Ministero dagli articoli 47-bis, 47-ter e 47-quater del menzionato decreto legislativo n. 300 del 1999 in materia di sanità veterinaria e di sicurezza degli alimenti;

Ritenuta, pertanto, la necessità di definire l'organizzazione del predetto Dipartimento, rimanendo inalterate le competenze attribuite alle altre Direzioni generali ed agli altri Dipartimenti del Ministero della salute, ad eccezione del Dipartimento della prevenzione e della comunicazione per le competenze in materia di sanità veterinaria e di sicurezza degli alimenti;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 novembre 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 22 gennaio 2002;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in data 21 dicembre 2005;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 2005;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 gennaio 2006;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2006;

Sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;

E m a n a

il seguente regolamento:

#### Art. 1.

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, di seguito denominato: «Regolamento»; dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente :«c-bis) Dipartimento per la sanita' pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti».

#### Art. 2.

1. L'articolo 4, comma 2, del regolamento e' sostituito dal seguente: «2. Nell'ambito del Dipartimento di cui al comma 1 sono istituite le seguenti direzioni generali:

- a) Direzione generale della prevenzione sanitaria;
- b) Direzione generale della comunicazione e relazioni istituzionali;
- c) Direzione generale per i rapporti con l'Unione europea e per i rapporti internazionali.».

2. L'articolo 4, comma 4, del Regolamento e' abrogato.

3. Dopo l'articolo 4 del regolamento sono inseriti i seguenti:

«Art. 4-bis.

Dipartimento per la sanita' pubblica veterinaria  
la nutrizione e la sicurezza degli alimenti

1. Il Dipartimento per la sanita' pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti provvede a garantire la sicurezza alimentare e la sanita' veterinaria ai fini della tutela della salute umana e animale, nonche' il benessere degli animali, la ricerca e la sperimentazione, il finanziamento ed il controllo degli Istituti zooprofilattici sperimentali, i rapporti internazionali concernenti il settore di competenza, anche nei confronti degli organismi internazionali e comunitari quali l'OIE, la FAO, l'OMS e l'UE, la valutazione del rischio in materia di sicurezza alimentare ed il coordinamento degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari (UVAC) e dei posti d'ispezione frontaliera veterinari (PIF); si occupa, altresì, della nutrizione, dei dietetici e degli integratori alimentari a base di erbe, del farmaco veterinario, dei fitofarmaci, dell'alimentazione animale e delle attivita' di verifica dei sistemi di prevenzione veterinaria ed alimentare.

2. Nell'ambito del Dipartimento opera il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e l'Unita' centrale di crisi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.

3. Nell'ambito del Dipartimento di cui al comma 1 sono istituite le seguenti direzioni generali:

- a) Direzione generale della sanita' animale e del farmaco veterinario;
- b) Direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione;

c) Segretariato nazionale della valutazione del rischio della catena alimentare.

4. La Direzione generale di cui al comma 3, lettera a), svolge le funzioni relativamente a:

- a) Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e Unita' centrale di crisi;
- b) sanita' e anagrafi degli animali, controllo zoonosi;
- c) tutela del benessere degli animali, riproduzione animale, igiene zootecnica, igiene urbana veterinaria;
- d) igiene e sicurezza dell'alimentazione animale;
- e) farmaco e dispositivi per uso veterinario, farmacovigilanza veterinaria, fabbricazione dei farmaci veterinari, delle materie prime e dei dispositivi per uso veterinario.

5. La Direzione generale di cui al comma 3, lettera b), svolge le funzioni relativamente a:

- a) igiene e sicurezza degli alimenti e sottoprodotti di origine animale, trasformazione dei prodotti e sottoprodotti di origine animale, alimenti di origine vegetale ed altri alimenti;
- b) nutrizione e prodotti destinati ad una alimentazione particolare, prodotti di erboristeria, integratori alimentari, etichettatura nutrizionale; educazione alimentare e nutrizionale;
- c) aspetti sanitari relativi a tecnologie alimentari e nuovi alimenti, alimenti transgenici, additivi, aromi alimentari, contaminanti e materiali a contatto;
- d) prodotti fitosanitari;
- e) piani di controllo della catena alimentare e gestione del sistema di allerta alimentare;
- f) accordi ed intese tecniche relative all'esportazione dei prodotti alimentari.

6. Il Segretariato nazionale di cui al comma 3, lettera c), svolge le funzioni relativamente a:

- a) riferimento nazionale dell'Autorita' europea per la sicurezza alimentare (EFSA);
- b) valutazione del rischio fisico, chimico e biologico;
- c) segreteria del Comitato nazionale per la sicurezza alimentare;
- d) Consulta delle associazioni dei consumatori e dei produttori in materia di sicurezza alimentare.

#### Art. 4-ter.

Il capo Dipartimento per la sanita' pubblica veterinaria  
la nutrizione e la sicurezza degli alimenti

1. Al capo Dipartimento per la sanita' pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti sono assegnate le seguenti funzioni:

- a) presiede il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali;
- b) e' responsabile dell'Unita' centrale di crisi;
- c) svolge le funzioni di Capo dei servizi veterinari italiani (Chief Veterinary Officer) nelle istituzioni comunitarie ed internazionali.».

#### Art. 3.

1. All'onere derivante dal presente decreto, valutato in Euro 560.170 a decorrere dall'anno 2006, si provvede ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 30 novembre 2005, n. 244.

2. All'espletamento delle attivita' attribuite agli uffici di livello dirigenziale generale previsti dall'articolo 4-bis, comma 3, del regolamento introdotto dall'articolo 2, comma 3, si fa fronte mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente presso il Ministero della salute, anche prevedendo a tale fine opportuni piani di riallocazione delle risorse

stesse.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 2006

CIAMPI  
Berlusconi, Presidente del Consiglio  
dei Ministri  
Storace, Ministro della salute  
Tremonti, Ministro dell'economia e  
delle finanze  
Baccini, Ministro per la funzione  
Pubblica

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2006  
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla  
persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 95